

Statuto della Conferenza degli ordini dei medici Euro mediterranei


Si intende per Ordine, quale che sia la denominazione (Collegio, Consiglio, Ordine o Associazione) un'autorità preposta al mantenimento dei principi di moralità, probità, competenza e dedizione indispensabili all'esercizio della medicina ed all'osservanza, da parte di tutti i suoi membri, dei doveri professionali nonché delle regole relative all'esercizio della professione.

I rappresentanti degli Ordini dei Medici dei paesi mediterranei riuniti ad Algeri il 1° novembre 2007:

- Considerando la volontà comune, iscritta nella dichiarazione di intenti adottata il 25 maggio 2007 a Palermo, di intraprendere una collaborazione tra i paesi del Mediterraneo,
- Considerando il dovere di difendere i diritti dei pazienti e di favorire l'accesso del maggior numero di persone alle cure appropriate, assicurando un servizio medico di qualità, indipendente e responsabile;
- Considerando i valori condivisi e la somiglianza dei principi generali sui quali si fondano gli Ordini dei medici;
- Considerando la posizione e la responsabilità degli Ordini nella attuazione di politiche sanitarie.
- Considerando la necessità di uno scambio di informazioni ed esperienze tra istituzioni aventi i medesimi obiettivi.

Guidati da un comune desiderio di rafforzare la concertazione, ed il coordinamento tra istituzioni aventi le stesse missioni;

Decidono la creazione di una associazione retta dai seguenti testi: statuto e regolamento interno.



Statuto della Conferenza degli ordini dei medici Euro mediterranei

CAPITOLO I : DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA CONFERENZA

ARTICOLO 1:

si costituisce, tra le istituzioni aderenti al presente statuto, una associazione denominata Conferenza degli ordini dei medici Euro mediterranei

ARTICOLO 2:

La sede della Conferenza viene fissata in Italia.

Può essere trasferita in altro Stato rappresentato in seno alla conferenza con decisione dell'assemblea generale presa con la maggioranza prevista dallo art. 24 dello statuto. In questo caso la Conferenza si scioglierà e verrà liquidata secondo quanto previsto all'art 24 dello Statuto.

Lo statuto della Conferenza è sottoposto alla legge del paese che ospita la sua sede sociale.

La durata della Conferenza è illimitata.

CAPITOLO II: OBIETTIVI E MEZZI DI INTERVENTO DELLA COMEM

ARTICOLO 3:


Gli obiettivi della Conferenza sono:

- promuovere la riflessione etica e l'osservanza delle regole di deontologia medica;
- tutelare l'indipendenza dei medici;
- promuovere il ruolo degli Ordini dei medici nella gestione della professione e l'impegno nel miglioramento dei sistemi sanitari; l'organizzazione di programmi di formazione, di educazione sanitaria e scientifica in sinergia con le altre parti;
- Occuparsi, in stretto contatto con tutte le altre organizzazioni ed in particolare con l'Osservatorio di Palermo, delle popolazioni che vivono in condizioni sanitarie precarie. Informarsi e collaborare con le istituzioni competenti per l'organizzazione delle cure, ciò con l'obiettivo di prevedere delle azioni comuni.

ARTICOLO 4:

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Conferenza si impegna a:

- promuovere la comunicazione, gli scambi di idee, informazioni ed esperienze.
- Promuovere le visite, gli aiuti, la solidarietà e la cooperazione tra le associazioni membro.
- Promuovere la collaborazione con le istituzioni competenti in materia di formazione e pianificazione delle cure.
- Pubblicare bollettini, riviste o documenti in conformità con i propri obiettivi.



La Conferenza può contribuire alla realizzazione di studi e all'organizzazione di Congressi tematici.

ARTICOLO 5:

La conferenza può fare parte di organizzazioni a carattere internazionale i cui valori ed obiettivi siano conformi al suo statuto.

CAPITOLO III: COMPOSIZIONE DELLA COMEM

ARTICOLO 6:

La Conferenza è composta dalle istituzioni menzionate nella premessa allo statuto, costituite in conformità con le leggi e gli usi dei rispettivi paesi d'origine.

ARTICOLO 7:

Sono membri fondatori gli Ordini dei medici i cui rappresentanti hanno firmato lo statuto ad Algeri il 1° novembre 2007.

Altre istituzioni, rispondenti alla definizione data nella premessa, possono essere ammesse, su richiesta, a far parte della Conferenza con deliberazione dell'Assemblea Generale con maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.

Il Consiglio può ammettere istituzioni esterne in qualità di osservatori in occasione delle riunioni dell'Assemblea Generale.

Tutti i membri sono tenuti ad essere in regola con le quote associative.

ARTICOLO 8:

Le istituzioni membro possono dimettersi liberamente dalla Conferenza.

Le dimissioni, di cui prende atto il Consiglio, hanno validità dal momento della notifica ufficiale per iscritto alla presidenza della Conferenza, che ne darà comunicazione all'Assemblea Generale.

Inoltre, l'Assemblea Generale potrà escludere quei membri che non rispondono più ai suoi principi, mediante una decisione giustificata e votata dalla maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza.

CAPITOLO IV : ORGANI ED AMMINISTRAZIONE DELLA CONFERENZA


ARTICOLO 9:

Gli organi della Conferenza sono l'Assemblea Generale, il Consiglio e la Commissione dei revisori dei conti.

Sezione I: L'ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 10:

L'Assemblea Generale è formata dalle delegazioni delle istituzioni membro. La composizione delle delegazioni, per quanto concerne la partecipazione ai dibattiti, è limitata a due membri.



Solamente le istituzioni membro, in regola con le quote associative, hanno potere deliberativo in Assemblea Generale, in ragione di un voto per delegazione.

ARTICOLO 11:

L'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno su convocazione del Presidente nel paese determinato dall'Assemblea Generale precedente.

Il Consiglio può tuttavia modificare la scelta del luogo dell'Assemblea Generale, in caso di circostanze eccezionali.

L'assemblea inoltre deve essere inoltre convocata in conformità a quanto previsto dall'art. 20 codice civile.

ARTICOLO 12:

12.1 – L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio, fissa l'importo e le modalità di calcolo delle quote associative e adotta un bilancio preventivo di entrate ed uscite. Decide dell'adesione di nuovi membri e prende atto delle dimissioni dalla Conferenza.

Elegge i membri del Consiglio al suo interno.

Può designare il o i comitati di esperti necessari per assicurare la permanenza delle sue riflessioni e la continuità delle sue azioni.

Adotta il Regolamento interno. Esamina tutte le convenzioni da realizzare tra la Conferenza e altri organismi internazionali o altre istituzioni.

- 12.2 L'Assemblea Generale è la sola che ha la competenza per modificare lo statuto con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza. Se tale quorum non viene raggiunto, un'altra riunione deve essere indetta entro il termine di 6 mesi e le decisioni verranno prese con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.
- 12.3 L'Assemblea Generale determina il programma della Conferenza per i due anni successivi. L'Assemblea Generale dibatte l'insieme delle questioni preparate e proposte <u>dal Consiglio</u>. Dibatte tutte le altre questioni proposte da almeno un quarto delle istituzioni membro, presentate almeno due mesi prima della riunione.

ARTICOLO 13:

l'Assemblea Generale è validamente costituita se la maggioranza assoluta dei membri è presente.


Salvo deroghe previste dal presente statuto, i voti sono acquisiti alla maggioranza assoluta dei membri presenti.

Le delegazioni dispongono di un solo voto per paese.

Le risoluzioni dell'Assemblea Generale vengono messe in un verbale indirizzato a tutti i membri.

Sezione II : IL CONSIGLIO

ARTICOLO 14:



Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea Generale in seno alla stessa. E' formato dal presidente della conferenza, dal segretario generale, due vice-presidenti, il tesoriere e dal presidente uscente, quest'ultimo con voto consultivo; il mandato dura due anni e può essere rinnovato una volta.

Il rappresentante di una istituzione resta in carica fino all'Assemblea Generale successiva, salvo dimissioni, nel qual caso la sua istituzione di appartenenza è tenuta ad avvisare il segretario generale della sua sostituzione.

ARTICOLO 15:

I membri del Consiglio non possono ricevere alcun compenso per le funzioni e le missioni loro conferite. Le spese sono rimborsate esclusivamente per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio e per le missioni loro assegnate dallo stesso.

ARTICOLO 16:

Il Consiglio si riunisce ogni 6 mesi in sessione ordinaria su convocazione del presidente.

Si riunisce in sessione straordinaria su proposta del presidente o della maggioranza dei suoi membri.

I verbali delle sedute vengono inviati a tutti i membri della conferenza.

Se uno dei membri del Consiglio non può prendere parte alla riunione ha la possibilità di esprimere il suo parere per scritto o di delegare un altro componente del Consiglio a rappresentarlo. Il presidente può procedere alla consultazione dei membri del Consiglio per iscritto o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma presso la sede della Conferenza, ma è possibile, su iniziativa del presidente o della maggioranza dei suoi membri, riunirsi in un'altra località, sede di una delle istituzioni membro della Conferenza.

ARTICOLO17:

Il Consiglio provvede all'attuazione delle decisioni prese in seno all'Assemblea Generale di cui esercita i poteri per delega. Veglia sull'applicazione delle risoluzioni prese dall'Assemblea Generale, e può prendere, a tale riguardo, tutte le decisioni necessarie. Può adottare risoluzioni motivate da una situazione di urgenza; ne renderà conto all'Assemblea Generale.


ARTICOLO 18:

Il consiglio redige il bilancio annuale con il preventivo di entrate e uscite e tutte le decisioni riguardo le modifiche del bilancio. Sottomette l'approvazione dei conti annuali. Fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio delibera con validità allorché la maggioranza assoluta dei suoi membri è presente.

I voti vengono acquisiti alla maggioranza assoluta dei membri presenti.

In caso di voto diviso, il voto del presidente è preponderante.



Sezione III: COMMISSIONE DI CONTROLLO DEI CONTI

ARTICOLO 19:

Una commissione di revisori dei conti viene eletta per 2 anni in seno all'Assemblea generale. E' composta da tre membri originari di paesi non rappresentati in seno al Consiglio. Riferisce sull'attività svolta in occasione dell'Assemblea Generale. Nella sua attività la commissione è assistita da un revisore dei conti iscritto nel relativo albo professionale regolato dalla legge italiana.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 20:

Le risorse della Conferenza sono:

- 1. le quote associative annuali dei membri, stabilite secondo un parametro adottato dall'Assemblea Generale.
- 2. contributi eccezionali, il cui ammontare è determinato liberamente da ciascun membro.
- 3. Sovvenzioni, contributi e sostegni ai programmi di cooperazione da parte degli Stati e delle organizzazioni internazionali.
- 4. Donazioni o sovvenzioni provenienti da privati o enti pubblici o privati per la realizzazione degli obiettivi della Conferenza;
- 5. Proventi derivanti da pubblicazioni o altre attività della Conferenza;
- 6. La Conferenza si riserva il diritto di rifiutare donazioni e sovvenzioni che metterebbero a rischio la sua indipendenza.

ARTICOLO 21:

Le spese di viaggio e soggiorno legate al funzionamento degli organi statutari sono a carico dei membri della Conferenza.


Le spese di organizzazione di un'Assemblea Generale, del Consiglio, di un congresso tematico e dei relativi atti sono a carico del paese ospitante, con la partecipazione dei membri secondo una percentuale stabilito dal paese d'accoglienza.

Le spese relative al funzionamento della cellula amministrativa sono a carico della Conferenza.

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 22:

Le regole di bilancio e contabilità, i parametri per le quote associative, le modalità di revisione dei conti, le modalità di costituzione e funzionamento dei comitati di esperti e più in generale le questioni non trattate nel presente statuto sono precisate in un regolamento interno proposto dal Consiglio da essere approvato dall'Assemblea Generale seguente.



<u>ARTICOLO 23:</u>

Le lingue della Conferenza ammesse per i dibattiti orali sono l'Arabo, il Francese, l'Italiano, lo Spagnolo e l'Inglese. I documenti realizzati a spese della Conferenza sono redatti in queste lingue.

ARTICOLO 24:

Lo scioglimento della Conferenza può essere decretato da un'Assemblea Generale, convocata dal Consiglio a tale scopo, con almeno tre mesi di anticipo nel luogo prescelto.

Lo scioglimento della Conferenza e la devoluzione del suo patrimonio può risultare solamente da una decisione dell'Assemblea Generale presa in conformità a quanto prescritto dall'art 21 codice civile. Gli averi della Conferenza, se ve ne sono, vengono devoluti, ad una organizzazione avente obiettivi della medesima natura o, in mancanza di tale soggetto, ad una organizzazione umanitaria operante nel campo dello sviluppo sanitario.

Costituisce parte integrante del presente statuto il testo dell'art. 21 del codice civile italiano.

Art. 21. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.